



DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

206 / 2023 del 20/07/2023

Oggetto: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933 CON ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI IRCCS - CRC DACCO' - PRESA D'ATTO

OGGETTO: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933 CON ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI IRCCS - CRC DACCO' - PRESA D'ATTO

vista la seguente proposta di deliberazione n. 358/2023, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- l'AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 della L.R. n. 33/2009, come modificata dalla L.R. n. 22/2019, e attivata con DGR n. 2701/2019 e DGR n. 4078/2020;
- AREU, nell'ambito dei LEA, garantisce su tutto il territorio regionale:
 - a. l'attuazione della programmazione e il controllo, in materia di emergenza e urgenza extraospedaliera;
 - b. lo svolgimento e il coordinamento intraregionale e interregionale delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento, alla direzione e al monitoraggio dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;
 - c. il coordinamento e la direzione, per il tramite delle proprie Articolazioni Aziendali Territoriali (A.A.T.) e le Sale Operative Regionali Emergenza Urgenza (S.O.R.E.U.) attraverso idonee formali convenzioni, del personale dipendente dalle Aziende e dagli Enti del Servizio Sociosanitario Lombardo impegnato nello svolgimento dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;

RICHIAMATA la D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009 con oggetto "Determinazioni in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento";

ATTESO che la citata D.G.R. n. VIII/9014/2009, al punto 8 del dispositivo prevede, tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di P.S., D.E.A.-E.A.S., per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze e la modulazione a livello territoriale di tale requisito è coordinata dall'AREU;

RICHIAMATA, inoltre, la D.G.R. n. X/2933 del 19.12.2014 con oggetto "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza" nel cui allegato 4 sono fornite le necessarie indicazioni per attuare la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;

ATTESO che la suddetta D.G.R. n. X/2933/2014 precisa che "Si ritiene appropriata un'eventuale richiesta di supporto del Servizio di Emergenza Territoriale 118 solo per i trasporti Sanitari Secondari con prognosi tempo/dipendente data la necessità di assicurare cure tempestive. Per i trasporti sanitari secondari urgenti differibili, le Strutture Sanitarie hanno a disposizione il tempo sufficiente per potersi organizzare autonomamente, anche avvalendosi delle collaborazioni interpresidio della stessa Azienda; la modalità di intervento per il trasporto sanitario precoce del paziente potrà avvenire solo previa sottoscrizione di un rapporto convenzionale con AREU e potrà essere

effettuato attraverso le Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipes ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Territoriali dell'Agenzia (AAT), compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;

RICHIAMATA la nota AREU del 27.04.2010, prot. n. 1446, inviata alla Direzione Generale Sanità con oggetto "D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009", recante le indicazioni relativamente alle diverse tipologie di oneri conseguenti all'organizzazione di trasporti sanitari secondari in emergenza, la quale prevede in particolare che gli adempimenti e le responsabilità, sia di ordine organizzativo-logistico/economico sia sanitario, sono totalmente a carico delle singole Strutture Sanitarie richiedenti il servizio stesso ad AREU;

DATO ATTO che AREU ha approvato, con Deliberazione n. 155 del 13.06.2023, il nuovo testo convenzionale da proporre alle strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni, ai sensi alla D.G.R. n. VIII/9014/2009 e D.G.R. n. X/2933/2014, che necessitino di un supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario dalla propria Sede dell'ASST/IRCCS o ad altre strutture sanitarie hub di riferimento per la specifica condizione clinica;

VISTO che AREU, con propri precedenti provvedimenti deliberativi aveva già approvato sia la sottoscrizione di idonei accordi con strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni, per il trasferimento di pazienti, sia i relativi rinnovi alle medesime condizioni operative ed economiche;

RAVVISATA la necessità per AREU, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e in applicazione della soprarichiamata Deliberazione n. 155/2023, di provvedere alla stipula di un nuovo specifico accordo, in assenso con l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS – Centro di Ricerche Cliniche per Malattie Rare "Aldo e Cele Daccò" (CRC Daccò), nota prot. 14424 del 30.06.2023;

DATO ATTO che la presente convenzione si applica nel caso in cui pazienti degenti o ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso l'ASST Bergamo Est di Seriate o altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica;

PRECISATO che le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte dell'Istituto di Cura, sono di seguito descritte:

- la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
- Il CRC Daccò si impegna ad attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario del CRC Daccò, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA dell'ASST Bergamo Est di Seriate. E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso il CRC Daccò decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dal CRC Daccò al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla

struttura o altro trasporto sanitario, il CRC Daccò può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio.

- per tutto quanto non previsto dalle procedure interne all'Istituto e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;

DATO ATTO che la convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 30.06.2026, fatti salvi gli eventuali intersorsi rapporti a far data dal 01.07.2022 per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso il CRC Daccò nelle more del perfezionamento della convenzione. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;

EVIDENZIATO che il CRC Daccò riconosce ad AREU il rimborso delle prestazioni effettuate, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA2 sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio (rif. Delibera n. 155/2023 del 13.06.2023);

DATO ATTO, altresì, che, al momento del rinnovo dell'accordo, le tariffe indicate potranno subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo F.F. e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di prendere atto della stipula dell'accordo, autorizzandone la sottoscrizione, il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra l'AREU e l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS – Centro di Ricerche Cliniche per Malattie Rare "Aldo e Cele Daccò" (CRC Daccò), con sede in Ranica (BG), per definire il supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario in emergenza dalla sede delle strutture medesime a quella dell'ASST Bergamo Est di Seriate, o altre idonee strutture sanitarie di ricovero e cura, dotate di competenze mediche specialistiche non presenti presso gli Istituti;
2. di stabilire che il predetto accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 30.06.2026, fatti salvi gli eventuali intersorsi rapporti a far data dal 01.07.2023 per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso il CRC Daccò nelle more del perfezionamento della convenzione, con possibilità di effettuare il rinnovo dell'accordo tramite scambio di idonea corrispondenza, entro 60 giorni antecedenti alla scadenza;
3. di precisare che l'accordo in parola si applica nel caso in cui pazienti degenti o ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso l'ASST

Bergamo Est di Seriate o altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica;

4. di dare atto che le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte dell'Istituto di Cura, sono di seguito descritte:
 - la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
 - Il CRC Daccò si impegna ad attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario del CRC Daccò, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA dell'ASST Bergamo Est di Seriate. E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso il CRC Daccò decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dal CRC Daccò al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, il CRC Daccò può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio.
 - per tutto quanto non previsto dalle procedure interne all'Istituto e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;
5. di disporre che i proventi derivanti dal predetto accordo, consistenti nel rimborso dei costi medi regionali sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio, saranno introitati dall'Agenzia e contabilizzati nel Bilancio relativo all'esercizio 2023 e successivi sul seguente conto n. 30.10.21.40 (prestazioni di soccorso extraospedaliero e stazionamento verso altri soggetti);
6. di precisare, pertanto, che, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA2, l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS – Centro di Ricerche Cliniche per Malattie Rare “Aldo e Cele Daccò” (CRC Daccò) riconosce ad AREU:
 - per ogni trasporto con MSB un costo pari a € 7,00/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU 118;
 - per ogni trasporto con MSA di 2° livello un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU 118;
7. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;
8. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali;
9. di individuare quale Referente dell'Accordo il Direttore della AAT di Bergamo di AREU;
10. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul

portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;

11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

ACCORDO PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI TEMPO DIPENDENTI

TRA

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU), con

sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 11513540960, in atto

rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore,

nella sua qualità di Direttore Generale

E

l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS (di seguito per

brevità Istituto), con sede in Milano, via Mario Negri, 2, C.F./P.IVA

03254210150 in atto rappresentata dal Direttore Prof. Giuseppe Remuzzi,

che opererà tramite la struttura accreditata "Centro di Ricerche Cliniche

per le Malattie Rare "Aldo e Cele Daccò" (in breve CRC Daccò), situato

in Ranica, via G.B. Camozzi 3, quale legale rappresentante

PREMESSO CHE

- che la D.G.R. n. VIII/9014 del 20/02/2009, al punto 8 del dispositivo prevede, tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di PS, DEA-EAS, per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze; la modulazione a livello territoriale di tale requisito è coordinata da AREU.

- la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la

Atto sottoscritto con firme digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a €XX,XX. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642. Autorizzazione CDC _____ Agenzia delle Entrate n.

(oppure, in caso di bonifico a favore di AREU, usare la seguente dicitura)

Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGEDP2MI | REGISTRO UFFICIALE | 4352 | 11-01-2021

collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;

- la suddetta deliberazione n. X/2933/2014 precisa, inoltre, che in caso di Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche, è appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipes ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei trasporti sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;

- l'Istituto, nella persona del suo legale rappresentante, ha espresso la volontà di convenzionarsi con AREU per i trasporti secondari urgenti per patologie con prognosi tempo-dipendente;

- il CRC Daccò, che svolge le proprie attività sanitarie nei seguenti ambiti: sezione di day hospital, poliambulatorio, centro prelievi, servizio di medicina di laboratorio di base e laboratorio specializzato di citogenetica e genetica medica, non è dotato di Pronto Soccorso ma garantisce l'assistenza sanitaria durante il trasferimento dei pazienti dal CRC Daccò alla struttura ospedaliera; l'Istituto, inoltre, precisa di aver da tempo attivato una convenzione con l'ASST Bergamo est, Ospedale Bolognini, via Paderno, 21, Seriate, già individuata come sede di DEA per prestazioni specialistiche in regime di Pronto Soccorso.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 Oggetto

La presente convenzione si applica nel caso in cui pazienti degenti o

ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni, accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso l'ASST Bergamo est, Ospedale Bolognini, via Paderno, 21, Seriate o altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica.

ART. 3 Condizioni Operative

Le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte CRC Daccò, sono di seguito descritte.

La SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti.

Il CRC Daccò si impegna ad attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario del CRC Daccò, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA dell'ASST Bergamo est, Ospedale Bolognini, via Paderno, 21, Seriate.

E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso il CRC Daccò decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere

inferiore a quello assicurato dal CRC Daccò al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, il CRC Daccò può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato (auto medica - MSA2) con medico e infermiere a bordo, che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio.

Il CRC Daccò predispone un allegato tecnico con le caratteristiche dettagliate dei presidi di afferenza (se presenti), specificando in particolare quali tra i presidi afferenti svolgano anche, o esclusivamente, ulteriori attività (PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di comunità), parte integrante del testo convenzionale.

Ai fini della corretta gestione delle pratiche amministrative, il CRC Daccò mette a disposizione, quale referente amministrativo la Dott.ssa Paola Boccardo di cui ai recapiti telefonici 0354535307 e, quale referente sanitario, la Dott.ssa Erica Daina di cui ai recapiti telefonici 035/45351.

Art. 4 Condizioni economiche

Per ogni trasporto di paziente con Mezzo di Soccorso di Base (MSB) l'Istituto riconosce ad AREU un costo pari a € 7,00/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

Nel caso in cui la SOREU competente per territorio metta a disposizione un MSA2, l'Istituto riconosce ad AREU un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo effettivo di utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla

SOREU.

L'Istituto riconosce sin da ora che i costi sopra esposti si applicano anche al rientro della propria équipe sanitaria in Struttura effettuato dal MSB impegnato nel trasporto urgente tempo dipendente, fermo restando che in fase di richiesta la SOREU competente territorialmente comunicherà contestualmente se il MSB non sarà disponibile all'accompagnamento del personale Medico e Infermieristico in struttura, per la presenza di contingenti emergenze territoriali.

L'Istituto si impegna a versare quanto indicato ai capoversi precedenti entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura emessa da AREU.

A tal fine, si riporta di seguito il codice univoco aziendale 00000000 e la pec relativa alla fattura elettronica marionegri@legalmail.it .

I predetti importi/minuto sono determinati in base ai costi medi regionali di riferimento per MSB e MSA2.

In sede di rinnovo dell'accordo le tariffe indicate potranno subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio.

ART. 5 – Rapporti

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente tra le parti contraenti.

ART. 6 – Durata

Gli effetti del presente accordo hanno durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 30/06/2026, fatti salvi gli eventuali

intercorsi rapporti a far data dal 23/06/2023 per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti degenti o ambulatoriali presso il CRC Daccò che accusino patologie con prognosi tempo-dipendente, nelle more del perfezionamento della convenzione, con esclusione del tacito rinnovo.

Entrambe le parti possono recedere dall'accordo con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: per AREU protocollo@pec.areu.lombardia.it – per l'Istituto direzione@pec.marionegri.it.

Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC.

In caso di mancato pagamento delle fatture emesse da AREU, nei termini previsti nel precedente art. 4, da parte della Casa di Cura/Istituto/Fondazione, il presente accordo si ritiene in prima istanza sospeso, e a successivo mancato pagamento, risolto. AREU provvede, nei predetti casi, ad aggiornare l'ATS di riferimento per le determinazioni di competenza e, a tutela dei propri diritti, al recupero del credito vantato.

ART. 7 – Imposte ed oneri

Le imposte e gli oneri similari per la regolarizzazione del presente accordo, anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico dell'Istituto.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

ART. 8 – Controversie

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART. 9 – Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento

Le Parti con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Codice Etico Comportamentale, Piano di prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO e Codice di comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

ART. 10 – Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi a ogni obbligo previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali"), nonché alla normativa nazionale vigente in materia (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto, *data dell'ultima sottoscrizione.*

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal
Direttore Generale p.f. Dott. Alberto Zoli

Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS rappresentata

dal Legale Rappresentante Prof. Giuseppe Remuzzi

Le parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo relativo alla
competenza del Foro.

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal
Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS rappresentata
dal Legale Rappresentante Prof. Giuseppe Remuzzi

Firmato digitalmente da: REMUZZI GIUSEPPE
Data: 29/06/2023 16:25:26

ALLEGATO TECNICO

A CURA DELLA STRUTTURA RICHIEDENTE

Non applicabile